

Enrico Giarnieri

## IL DECRETO DI ESECUTIVITÀ DELLA SEGNATURA APOSTOLICA TRA LA ‘DOPPIA CONFORME’ E LA RIFORMA DEL PROCESSO MATRIMONIALE CANONICO\*

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. – 2. Diversa natura giuridica del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica rispetto al decreto esecutivo di sentenza canonica. – 3. Struttura formale, contenuti delle due tipologie di decreti, talune peculiarità interne al procedimento di concessione del decreto di esecutività ad opera della Segnatura Apostolica e qualche dato statistico. – 4. Prassi della Segnatura Apostolica nella concessione dei decreti di esecutività di sentenze di nullità matrimoniali di processi *coram Episcopo*. – 5. Osservazioni conclusive nell’ulteriore ottica di alcune criticità nella concessione del decreto di esecutività.

### 1. *Considerazioni preliminari*

A distanza di sei anni dalla promulgazione, a opera di Papa Francesco, del *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*<sup>1</sup> sulla riforma del processo matrimoniale canonico<sup>2</sup>, mutato risulta

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> D’ora in avanti sarà utilizzata al riguardo l’abbreviazione *MIDI*.

<sup>2</sup> Cfr. FRANCESCO, *Lettera apostolica in forma di motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVII, 2015, pp. 958-970. Per approfondimenti in merito, all’interno della dottrina canonistica, cfr. O. DE BERTOLIS, *Papa Francesco riforma il processo canonico matrimoniale*, in *La civiltà cattolica*, CLXVI, 2015, p. 60 ss.; M. FERRANTE, *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale*, *Focus su Newsletter OLIR.it*, XII, 2015; F.G. MORRISSEY, *The Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *The simplification of marriage nullity procedures*, Ottawa, 2015; P. TOXÉ, *La réforme des procès en nullité de mariage en Droit canonique latin*, in *Nova et vetera*, XC, 2015, p. 378 ss.; *Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo. Il M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco*, a cura di P. PALUMBO, Torino, 2016; G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, *Rivista telematica (www.statoe\_chiese.it)*, n. 9 del 2016, pp. 1-78; EAD., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criti-*

anche – e per certi versi rafforzato – il ruolo del decreto di esecutività<sup>3</sup> del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica<sup>4</sup>:

---

*cià, dubbi (parte seconda)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoe\_chiese.it)*, n. 10 del 2016, pp. 1-76; EAD., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoe\_chiese.it)*, n. 11 del 2016, pp. 1-82; S. BUENO SALINAS, *La reforma de los procesos canónicos de declaración de nulidad de matrimonio. La celeridad del proceso*, in *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, *www.iustel.com*, XL, 2016, p. 16 ss.; M. CARNÌ, *Papa Francesco legislatore canonico e vaticano*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXIV, 2016, 2, pp. 352-355; *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal motu proprio Mitis iudex dominus Iesus*, Città del Vaticano, 2017.

Occorre, altresì, ricordare da ultimo la recentissima lettera apostolica, in forma di *motu proprio*, recante la data del 17 novembre 2021, con la quale Papa Francesco ha istituito la ‘Commissione Pontificia di verifica e applicazione del M.P. Mitis Iudex nelle Chiese d’Italia’, e pubblicata sul Bollettino-Sala Stampa della Santa Sede n. 0786 di venerdì 26 novembre 2021.

<sup>3</sup> Cfr. G. BONI, *L’efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte seconda)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoe\_chiese.it)*, n. 5 del 2017, la quale a p. 43 ha sottolineato come «Per parte sua, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha alacramente provveduto ad adeguare la concessione del decreto di esecutività in vista del riconoscimento dell’efficacia civile in Italia delle sentenze ecclesiastiche in seguito all’entrata in vigore del *Mitis iudex*, e in particolare all’avvenuta eliminazione dell’obbligo della doppia conforme. Per far fronte alla trasmissione da parte dei tribunali, per la richiesta del decreto di esecutività, della prima sentenza affermativa divenuta esecutiva, la Segnatura ha aggiornato “la precedente Lettera circolare del 20 marzo 1991 (prot. n. 21402/89 VAR) emanata in attuazione degli articoli 60-62 del Decreto Generale sul Matrimonio canonico, ferme restando le disposizioni della Lettera circolare del 14 novembre 2002 (prot. n. 33840/02 VT)».

<sup>4</sup> Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è – unitamente al Tribunale della Rota Romana e a quello della Penitenziaria Apostolica – tribunale della Santa Sede. In particolare, la Segnatura Apostolica «è il supremo tribunale della Chiesa, che giudica dei ricorsi contro le sentenze rotali ma anche le controversie amministrative, ponendosi quindi come giudice amministrativo. La Segnatura è pure chiamata a risolvere i conflitti di competenza tra tribunali ecclesiastici ed ha funzioni di vigilanza e di controllo sui tribunali inferiori» (G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Torino, 2018, p. 264). Per ulteriori approfondimenti cfr., tra gli altri, Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali apostolici*, in *Le nouveau Code de droit canonique. The new code of Canon Law. Actes du V Congrès international de droit canonique. Proceedings of the 5th International Congress of Canon Law*, I, Ottawa, 1986, pp. 486-489; P. MONE-

specchio fedele di una collaborazione 'magmatica' tra Stato e Chiesa, non priva di difficoltà e spesso di contrasti<sup>5</sup>.

---

TA, *Segnatura apostolica (Supremo Tribunale della)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano, 1989, p. 941 ss.

<sup>5</sup> Va ricordato che l'Accordo di Villa Madama tra Santa Sede e Italia, datato 18 febbraio 1984 – di modifica del Concordato del 1929 –, ribadisce, mediante il tenore dell'art. 8, n. 2, la giurisdizione ecclesiastica con riferimento alle dichiarazioni di nullità dei matrimoni canonici. La richiamata disposizione concordataria suggella una significativa modalità collaborativa, sotto l'egida di una *sana cooperatio* tra Chiesa cattolica e Stato italiano, tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile, nel punto in cui vien detto che le sentenze canoniche di nullità «munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente», e ciò con lo speciale giudizio di delibazione. A tal riguardo cfr. *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense*, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXVII, 1985, pp. 521-546. Quanto agli approfondimenti della più importante dottrina ecclesiasticistica circa le questioni interpretative riguardanti la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sui matrimoni canonici trascritti e la delibazione delle relative sentenze di nullità, cfr., fra gli altri, F. FINOCCHIARO, *Il matrimonio "concordatario" tra giurisdizione della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, in *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama*, a cura di E. VITALI, G. CASUSCELLI, Milano, 1988, pp. 272-273; S. BERLINGÒ, *Introduzione*, in *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile: cooperazione e concorso in materia matrimoniale*, a cura di S. BERLINGÒ, V. SCALISI, Milano, 1994, p. 14 ss.; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, 1997, p. 483 ss.; P. MONETA, *Matrimonio concordatario*, in *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, IX, Milano, 2007, pp. 466-481; O. FUMAGALLI CARULLI, *Rilevanza della giurisdizione ecclesiastica nell'ordinamento italiano. Rapporti con la giurisdizione civile*, in *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, Atti del XXXIX Congresso nazionale di diritto canonico, Lodi 10-13 settembre 2007, Città del Vaticano, 2008, pp. 27-41; G. DALLA TORRE, *Riconoscimento di sentenze ecclesiastiche di invalidità del matrimonio*, in *Diritto internazionale privato* (Dizionari del diritto privato promossi da N. IRTI), a cura di R. BARATTA, Milano, 2010, p. 406 ss. In particolare, nell'ottica della fine della riserva di giurisdizione ecclesiastica, cfr., fra i contributi più rilevanti, C. CARDIA, *Il matrimonio concordatario tra nullità canoniche, nullità civili e divorzio*, in *Concordato e legge matrimoniale*, a cura di S. BORDONALI, A. PALAZZO, Napoli, 1990, pp. 395-409; P. MONETA, *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, Torino, 1991, pp. 90-95; M.C. FOLLIERO, *Giurisdizioni in materia matrimoniale e diritti confessionali*, Salerno, 1992, pp. 169-210; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Sulla caduta della riserva di giurisdizione*, in *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, a cura di F. CIPRIANI, Napoli, 1992, pp. 160-161. Nell'ottica, viceversa, del permanere della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici, cfr., senza alcuna pretesa di esaustività, S. GHERRO, *Accordo di modificazioni del*

Da un lato, il decreto esecutivo o di esecuzione, emanato e sottoscritto dal vicario giudiziale di ogni tribunale ecclesiastico<sup>6</sup>,

---

*Concordato lateranense*” e *giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici. Considerazioni a prima lettura, in Nuovi accordi fra Stato e confessioni religiose*, Milano, 1985, pp. 213-229; M.E. CASELLATI ALBERTI, *Riserva della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale ed esigenze di libertà*, in *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, I, Modena, 1989, pp. 329-351; M. CANONICO, *Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell'evoluzione del diritto ecclesiastico*, Torino, 2005, pp. 115-147. Vanno, altresì, ricordati i sostenitori di una tesi per così dire ‘intermedia’, secondo la quale è venuta meno la riserva di giurisdizione ecclesiastica, nonostante il sindacato del giudice italiano sia limitato alle sole questioni circa la validità della trascrizione del matrimonio e la disciplina dei suoi effetti civili. La validità originaria del vincolo resta, in tale visione, di esclusiva competenza dei tribunali ecclesiastici. Al riguardo cfr., su tutti, R. BOTTA, *Matrimonio religioso e giurisdizione dello Stato*, Bologna, 1993, pp. 67-86; V. SCALISI, *Giudizio civile di nullità e diritto applicabile*, in *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile: cooperazione e concorso in materia matrimoniale*, cit., pp. 233-262; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 465-470.

<sup>6</sup> Quanto all'ampliamento delle competenze e del ruolo rivestito dal vicario giudiziale, alla luce della riforma del processo matrimoniale canonico, cfr., in particolare, C. PEÑA GARCÍA, *El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal*, in *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Madrid, 2016, pp. 95-96; J. ROS CÓRCOLES, *El vicario judicial y el instructor en los procesos de nulidad matrimonial tras el motu proprio Mitis Iudex*, in *Ius Canonicum*, LVI, 2016, pp. 87-103; E. FRANK, *Juger or fait juger. L'Evêque diocésaine juge dans le proces bref et le nouveau role du Vicaire judiciaire à la lumière du le m.p. MIDI*, in *Revue de droit canonique*, LVII, 2017, pp. 121-138; E. NAPOLITANO, *Le competenze del vicario giudiziale dopo la riforma del processo matrimoniale canonico*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, III, Città del Vaticano, 2017, pp. 575-590; F. FRANCHETTO, *Vicario giudiziale e Vicario giudiziale aggiunto, in I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico (Atti del XLIX Congresso Nazionale dell'Associazione Canonistica Italiana, Pescara 4-7 settembre 2017)*, a cura di C. FUSCO, G. MOSCARIELLO, Città del Vaticano, 2018, pp. 129-156. La dottrina appena citata, in ordine alla figura del vicario giudiziale, ha complessivamente affermato per quest'ultimo la sussistenza ora di un ruolo accresciuto, ora di una rivalorizzazione della sua funzione rispetto a quella simbolica del vescovo. Il vicario giudiziale rappresenta il fulcro attorno a cui tutto ruota, con specifico riferimento al cosiddetto processo più breve. È stato opportunamente osservato che un primo cambiamento rispetto al passato riguarda proprio l'attribuzione al vicario giudiziale di compiti precedentemente riservati al preside di causa, fosse egli vicario giudiziale, vicario giudiziale aggiunto o giudice del tribunale. Tali compiti sono, ad esempio, sinteticamente individuabili in ciò: a) nell'ammissione o reiezione del libello (can. 1505 *Codex Iuris Canonici* [d'ora in avanti sarà utilizzata l'abbreviazione *CIC*], art. 119 *Dignitas Connubii* [d'ora in avanti sarà impiegata l'abbreviazione *DC*], can. 1676 § 1 *MIDI*); b) nella no-

ha assunto un significato ulteriore rispetto al passato<sup>7</sup>, in quanto ha soppiantato la specificità costituita dal sistema della cosiddetta 'doppia conforme' nei processi dichiarativi della nullità matrimoniale<sup>8</sup>.

---

tifica del libello al difensore del vincolo e alla parte convenuta (can. 1508 § 1 *CIC*, art. 126 § 1 *DC*, can. 1676 § 1 *MIDI*); c) nella determinazione della formula del dubbio (cann. 1513 e 1677 § 2 *CIC*, art. 135 *DC*, can. 1676 § 2 *MIDI*). Inoltre, è stato rilevato come le novità relative alla sopra menzionata valorizzazione della figura del vicario del Vescovo, nell'ambito della potestà giudiziale, si avvertano principalmente nella prima fase temporale del processo (cfr., in modo particolare, W.L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of "Manifest Nullity" of Marriage*, in *The Jurist*, LXXV, 2015, p. 590 ss.).

<sup>7</sup> Cfr. G.P. MONTINI, *Alcune questioni circa l'appello dopo il MIDI. L'esecuzione della sentenza affermativa; il decreto esecutivo; il ruolo del giudice a quo in caso di appello controverso; la rinuncia all'appello*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXXI, 2018, p. 499, il quale rileva come, alla luce della legge di riforma sui processi di nullità matrimoniale, si possa agevolmente intendere «[...] la rinascita nel diritto processuale per le cause di nullità matrimoniale dell'importanza del decreto esecutivo: "Non antea executionis locus esse poterit, quam executionis iudicis decretum habeatur, quo edicatur sententiam ipsam executioni mandari debere; quod decretum pro diversa causarum natura vel in ipso sententiae tenore includatur vel separatim edatur" (can. 1651)».

<sup>8</sup> Mi sia consentito rinviare, in relazione a questo specifico aspetto, a quanto scritto intorno ai principi ispiratori della riforma *de qua*, i quali «sono essenzialmente tre: lo snellimento e la semplificazione del processo di nullità del matrimonio, tenendo fermo il principio dell'indissolubilità del matrimonio; l'avvicinamento tra gli organi giudiziari della Chiesa e i fedeli; un maggiore coinvolgimento del Vescovo nella gestione della giustizia ecclesiastica. Egli infatti, nella concreta applicazione della nuova normativa, può rendersi garante della corretta realizzazione del principio della celerità del processo. [...] 5. La riforma abroga il principio della doppia sentenza conforme nelle cause matrimoniali, (che comunque rimane, quale istituto generale, nel can. 1641, 1°). Pertanto, ex can. 1679 novellato, il passaggio in giudicato si produce al decorrere dei termini per l'eventuale impugnazione» (E. GIARNIERI, *Il processo canonico: principali innovazioni della riforma*, in *Iustitia*, LXIX, 2016, pp. 255-256). Va ricordato che la necessità della 'doppia conforme' fu introdotta nel 1741 da Papa Benedetto XIV con la Costituzione Apostolica *Dei miseratione* (cfr. BENEDETTO XIV, *Costituzione Apostolica Dei miseratione*, 3 novembre 1741, in *Sanctissimi Domini nostri Benedicti Papae XIV bullarium*, I, Venetiis, 1768, p. 36 ss.). Per un esame approfondito intorno al tradizionale istituto della 'doppia conforme' nell'ambito del diritto processuale canonico cfr. E. PALEARI, *Il principio della doppia sentenza conforme nel processo canonico di stato*, Milano, 1961; *La doppia sentenza conforme nel processo matri-*

Dall'altro lato, il decreto di esecutività del «supremo organo di controllo della Santa Sede» circa la regolarità dello svolgimento dei suddetti processi<sup>9</sup> ha visto ampliati i propri caratteri. Basti pensare, a tal riguardo, che aspetto di primaria importanza nella sua emanazione sia divenuta l'incontestabile prova dell'inappellabilità della sentenza. E ciò è stato richiamato chiaramente nella Lettera circolare del 30 gennaio 2016 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica<sup>10</sup> – i

---

*moniale: problemi e prospettive*, Città del Vaticano, 2003. Per quanto riguarda, invece, le considerazioni della dottrina canonistica intorno all'abolizione dell'obbligo della doppia decisione conforme, si vedano: V. GEPPONI, *L'abolizione della doppia sentenza conforme*, intervento al Convegno tenutosi a Benevento il 27 novembre 2015 sul tema *Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo. Il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco* (registrazione video che può essere consultata online); J. LLOBELL, *Questioni circa l'appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale. (Con brevi considerazioni sul "Tavolo di lavoro" per l'Italia)*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, LVI, 2016, pp. 405-448; A. RECCHIA, *I mezzi di impugnazione: alcune considerazioni*, in *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di E.B.O. OKONKWO, A. RECCHIA, Città del Vaticano, 2016, pp. 105-125. Va, peraltro, precisato che, comunque, già le facoltà speciali concesse da Benedetto XVI al decano della Rota romana l'11 febbraio 2013 contemplavano come le sentenze rotali che dichiaravano la nullità del matrimonio fossero esecutive, senza che vi fosse bisogno di una seconda decisione conforme (si trattava della facoltà speciale n. 1): si veda al riguardo J. LLOBELL, *Novità procedurali riguardanti la Rota Romana: le facoltà speciali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, n. 32 del 2013, pp. 1-6.

<sup>9</sup> Cfr. P. MONETA, *I decreti di esecutività in ordine all'ottenimento degli effetti civili*, in *La Lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Città del Vaticano, 2010, pp. 373-400.

<sup>10</sup> Cfr. SUPREMO DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Lettera circolare circa la concessione del decreto di esecutività in vista della delibazione in ambito civile della prima sentenza affermativa divenuta esecutiva*, Prot. n. 51324/16 VAR, 30 gennaio 2016, divulgata sulla pagina web dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana e pubblicata in *Ius Ecclesiae*, XXVIII, 2016, pp. 735-736, in virtù della quale: «Con l'entrata in vigore del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, alcuni Tribunali hanno trasmesso per la richiesta del decreto di esecutività in vista della delibazione in ambito civile la prima sentenza affermativa divenuta esecutiva. Questa Segnatura Apostolica, competente a concedere il decreto di esecutività delle pronunce giudiziali destinate ad ottenere il riconoscimento nell'ordinamento giuridico statale (cf. art. 8.2 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, che apporta modificazioni al Concordato lateranense), deve al riguardo delle

cui ambiti applicativi concernono anche il *processus matrimonialis brevior coram Episcopo*<sup>11</sup> –, laddove sono richieste contestualmente, ai fini della concessione del decreto di esecutività, la prova della notifica avvenuta e l'attestazione dell'inutile decorso del termine ai fini dell'appello<sup>12</sup>.

---

menzionate nuove richieste aggiornare la precedente Lettera circolare del 20 marzo 1991 (prot. n. 21402/89 VAR) emanata in attuazione degli articoli 60-62 del Decreto Generale sul Matrimonio canonico, ferme restando le disposizioni della Lettera circolare del 14 novembre 2002 (prot. n. 33840/02 VT). Il presente aggiornamento si rende necessario in quanto con la recente riforma del processo di nullità matrimoniale la prima sentenza affermativa diviene esecutiva "elapsis terminis a cann. 1630-1633 ordinatis" (can. 1679 *MIDI*; cf. anche can. 1680, § 2 *MIDI*). In tale evenienza si rende necessaria la certificazione che i termini per appellare, stabiliti in base alla loro decorrenza, sono inutilmente trascorsi, ossia senza che alcuna delle parti e neppure il difensore del vincolo, abbia interposto appello presso il Tribunale che ha emesso la sentenza e, in caso affermativo, senza che abbia proseguito l'appello presso il Tribunale superiore. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, pertanto, per la concessione del decreto di esecutività per le prime sentenze affermative richiede, oltre alla documentazione di cui alle menzionate precedenti Lettere circolari, i seguenti documenti: 1°. Prova della avvenuta pubblicazione della sentenza alle parti, incluso il difensore del vincolo; 2°. Copia del decreto esecutivo emesso dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza, con il quale si attesta che sono inutilmente trascorsi i termini per l'interposizione dell'appello. Queste disposizioni si applicano anche per le sentenze pronunciate nel *processus brevior*, che sono trasmesse a questa Segnatura Apostolica dal Tribunale che cura la documentazione per la richiesta del decreto di esecutività. Roma, dalla Sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, li 30 gennaio 2016. Dominique Card. MAMBERTI, *Prefetto*, + Giuseppe SCIACCA, *Segretario Agg.*».

<sup>11</sup> Sull'importanza della figura del vescovo nella riforma che ha riguardato i processi matrimoniali, cfr., a titolo esemplificativo, V. ANDRIANO, *La normativa canonica sul matrimonio e la riforma del processo di nullità*, Città del Vaticano, 2016, pp. 171-173; C.M. MORÁN BUSTOS, *El proceso "brevior" ante el Obispo diocesano*, in *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, cit., pp. 125-176; L. SABBARESE, R. SANTORO, *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, Bologna, 2016, pp. 37-47.

Sulla natura giuridica del *processus brevior*, invece, cfr. M. FERRANTE, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale dopo la riforma del processo matrimoniale canonico*, in *Jus online*, 3/2017, pp. 269-272.

<sup>12</sup> Su questo specifico e rilevante aspetto è stato lucidamente osservato come sia proprio «il rispetto del diritto al doppio grado di giurisdizione» a esigere una «effettiva concessione della facoltà di proporre il mezzo di gravame». Allo stesso tempo, la medesima dottrina individua nella notifica alle parti

Alla luce di queste premesse, saranno in questa sede ripercorsi sia gli effetti giuridici che la riforma processuale ha recato con sé nell'alveo del procedimento amministrativo di concessione del decreto di esecutività – «presupposto indefettibile» per l'instaurazione del giudizio di delibazione dinanzi ai competenti organi giudiziari statali<sup>13</sup> –, sia la peculiare natura giuridica del medesimo decreto e di quello esecutivo, natura utile a comprendere meglio le logiche inter-ordinamentali insite nella procedura concordataria, volta al rilascio del primo dei due surriferiti atti.

Quanto all'analisi intorno al substrato giuridico del decreto di esecutività in particolare, è opportuno richiamare la giurisprudenza, seppure scarna, della Segnatura Apostolica, oltre che quei riferimenti dottrinali, che al riguardo si sono incentrati sul dibattito di tipo duale tra vero e proprio atto amministrativo e mero certificato formale di idoneità. Sul punto, ci si soffermerà su di una terza via interpretativa, che, ad avviso di chi scrive, potrebbe essere percorsa in maniera tale da render ragionevolmente fruttuoso l'intero *iter* procedimentale di con-

---

«l'aspetto pregiudiziale decisivo per la corretta esplicazione del regime impugnatorio [...]: la conoscenza effettiva e ufficiale del contenuto del *decisum*, cui ragionevolmente e cautelativamente si ritiene dover aggiungere la specifica informazione relativa alle facoltà difensive. [...] Il decreto pertanto si fonda *in primis* sulla prova della pubblicazione della sentenza a tutte le parti. Si ribadisce peraltro la necessità della notifica al Difensore del vincolo (parte pubblica necessaria), che talora sarà l'unico vero contraddittore della nullità e il principale interessato all'appello» (M. DEL POZZO, *Le condizioni per il decreto di esecutività della Segnatura Apostolica in base al M. P. Mitis Iudex*, in *Ius Ecclesiae*, XXVIII, 2016, pp. 739-740).

<sup>13</sup> Le attribuzioni che la legislazione concordataria conferisce alla Corte d'appello civile consistono nell'accertamento volto a riconoscere che: «a) il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità» dell'art. 8, n. 1 dell'Accordo del 1984; «b) nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; c) ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere». Inoltre, va qui ricordato che la Corte d'appello territorialmente competente viene individuata in quella nel cui distretto si trovi l'ufficio dello stato civile ove sia stato trascritto il matrimonio canonico.



cessione del decreto in questione, alla luce delle nuove esigenze imposte dalla riforma dei processi di nullità matrimoniale.

Si vuol intendere, in proposito, il decreto di esecutività della Segnatura Apostolica quale atto a natura mista, collante quanto mai prezioso, oggi più di ieri, tra i due ordinamenti, quello canonico e quello statale, e comprendente altresì funzione ed effetti del decreto cosiddetto esecutorio. Quest'ultimo ricoprirebbe, in tal modo, carattere endoprocedimentale, in quanto rimarrebbe assorbito – come si dirà in dettaglio nel prosieguo della trattazione – all'interno del procedimento che si svolge in maniera esclusiva in seno al Supremo Tribunale della Segnatura e teso, appunto, all'emanazione del decreto di esecutività.

## *2. Diversa natura giuridica del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica rispetto al decreto esecutorio della sentenza canonica*

Non vi è dubbio che natura e tratti tipici del decreto di esecutività possano essere desunti dalla lettura del contenuto dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo di modifica del Concordato del 1929, così come altrettanto chiaro è che le disposizioni di cui agli artt. 119-121 della *Lex propria* della Segnatura Apostolica del 2008<sup>14</sup> perimetrino, dal punto di vista normativo, l'*iter* che segna la concessione di tale provvedimento. Ciò fa propendere per una prima considerazione circa la reale portata di tale decreto, ossia per la sua 'vocazione concordataria', che è di raccordo dell'ordinamento giuridico canonico con quello italia-

---

<sup>14</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Litterae Apostolicae motu proprio datae, quibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae lex propria promulgatur*, in *Acta Apostolicae Sedis*, CI, 2008, pp. 513-538. Per quanto riguarda i tratti distintivi della *Lex propria* della Segnatura Apostolica cfr. M. GANARIN, *Lineamenti del rinnovato processo contenzioso amministrativo ecclesiale. Commento al m.p. Antiqua ordinatione di Benedetto XVI*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, n. 7 del 2011, pp. 15-22.

no<sup>15</sup> in ordine alla *res mixta* per eccellenza, costituita dal matrimonio canonico con effetti civili<sup>16</sup>.

Una seconda notazione verte sulla particolare natura giuridica del decreto di esecutività<sup>17</sup>, compendiabile nell'assunto

---

<sup>15</sup> Da un'attenta lettura del tenore dell'art. 8 n. 2 dell'Accordo di Villa Madama del 1984 si trae una prima inequivocabile conclusione circa l'esclusività della funzione spettante al 'superiore organo ecclesiastico di controllo' e consistente nell'attestazione della cosiddetta 'esecutività' della sentenza canonica, ossia nella certificazione ufficiale in merito all'idoneità delle decisioni canoniche nella produzione di effetti giuridici riguardo alla nullità del matrimonio, laddove ciò interessi lo Stato.

<sup>16</sup> In ordine alla nozione di matrimonio concordatario e alle problematiche ad esso collegate cfr., tra gli studi più importanti nella vastissima letteratura ecclesiasticistica al riguardo, A. BERTOLA, *Il matrimonio religioso nel diritto canonico e nel diritto concordatario italiano*, Torino, 1966; G. DALLA TORRE, *Introduzione al matrimonio celebrato davanti a ministri di culto. Lezioni di diritto ecclesiastico*, Bologna, 1986, p. 59 ss.; ID., *Postille sul matrimonio concordatario*, in *Matrimonio concordatario e giurisdizione dello Stato*, a cura di L. SPINELLI, G. DALLA TORRE, Bologna, 1987, p. 195 ss.; L. DE LUCA, *Il riconoscimento del matrimonio canonico*, in *Atti del Convegno nazionale di studio su il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, a cura di R. COPPOLA, Milano, 1987, p. 255 ss.; R. BOTTA, *Matrimonio concordatario*, in *Il diritto di famiglia*, I, *Famiglia e matrimonio*, Trattato diretto da G. Bonilini e G. Cattaneo, Torino, 1997, p. 227 ss.; P. LILLO, *Matrimonio concordatario e sovranità dello Stato*, Roma, 1999; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, 2019, pp. 151-184; L. LACROCE, *L'evoluzione della disciplina del matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, Torino, 2020; N. MARCHEI, *Il giudice civile e la nullità del matrimonio canonico trascritto*, Torino, 2021.

<sup>17</sup> Cfr. D. MARIANI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: rito e natura giuridica del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica*, in *Il matrimonio nel diritto canonico e nella legislazione concordataria italiana. Atti del Congresso Nazionale Martina Franca*, a cura di R. COPPOLA, Taranto, 2003, pp. 433-442; E. GIARNIERI, *Matrimonio concordatario e decreto di esecutività della Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano, 2012, pp. 54-77. Per quanto riguarda l'espressione 'decreto di esecutività', pare utile richiamare la circostanza per cui la parola 'decreto' sia rintracciabile per la prima volta, da un punto di vista strettamente normativo, in due specifiche disposizioni, ossia all'interno del comma 6 dell'art. 34 del Concordato del 1929 e nel comma 1 dell'art. 17 della Legge matrimoniale n. 847 del 27 maggio 1929. Il primo referente normativo recitava espressamente che «[I provvedimenti e] le sentenze relative, quando siano divenute definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di

in forza del quale esso possa essere annoverato nella ristretta categoria degli atti aventi contenuto misto.

Se tale decreto, infatti, pare richiamare a sé in modo inscindibile, direi, il concetto di esecutività<sup>18</sup>, a differenza del decreto esecutivo, il quale è plastica esplicitazione processuale dell'istituto dell'esecuzione<sup>19</sup>, ne consegue allora che l'indole propria del decreto di esecutività derivi dal peculiare sistema della legislazione concordataria, nel cui ambito esso costituisce architrave insopprimibile.

Il decreto di esecutività, da un lato, riveste natura tipicamente amministrativa, perché si pone coerentemente nell'alveo dei compiti di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa, che competono alla Segnatura Apostolica<sup>20</sup>.

Dall'altro lato, pare ragionevole negare allo stesso un'appartenenza ontologica alla famiglia dei 'decreti singolari', con-

---

matrimonio». Il secondo, a sua volta, sanciva che «La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, [o il provvedimento, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato], dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto dall'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio».

<sup>18</sup> Cfr. F. CARPI, voce *Esecutorietà (dir. proc. civ.)*, in *Enciclopedia giuridica*, XIV, Roma, 1989, pp. 1-8.

<sup>19</sup> Cfr. C. CARBONE, voce *Esecuzione dell'atto amministrativo*, in *Enciclopedia del diritto*, XV, Milano, 1966, pp. 412-422; F. D'OSTILIO, *L'istituto giuridico dell'esecuzione in diritto canonico*, in *Apollinaris*, XLV, 1972, pp. 14-34.

<sup>20</sup> L'art. 35 *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae* tratta della funzione della Segnatura Apostolica di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa: «Signaturae Apostolicae quoque est rectae administrationi iustitiae invigilare, et speciatim: 1° in ministros tribunalium, advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere; 2° videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam causae commissionem apud Rotam Romanam, dispensationem a legibus processualibus, Ecclesiis orientali bus haud exclusis, vel aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam; 3° tribunalium inferiorum competentiam prorogare; 4° approbationem Tribunalis appellationis Sanctae Sedi reservatam concedere; 5° promoveri et approbare erectionem tribunalium interdioecesanorum; 6° cognoscere de iis quae Signaturae Apostolicae per conventiones inter Sanctam Sedem et Civitates tribuuntur».

templati dal Codice di Diritto Canonico quali atti amministrativi singolari di cui ai canoni 35 e seguenti<sup>21</sup>.

Tale decreto, piuttosto, andrebbe definito, ad avviso di chi scrive, quale atto amministrativo *sui generis*, in ragione del soggetto agente della sua concessione, la Segnatura Apostoli-

---

<sup>21</sup> Gli atti amministrativi singolari rappresentano un *genus* eterogeneo di atti, entro cui il legislatore canonico ha ricondotto un insieme di istituti risalenti nel tempo, rivolti ad un destinatario concreto ('singolare'). Di tale categoria fanno parte i decreti singolari, i precetti e i rescritti (cfr. can. 35). Il titolo IV del libro I del *CIC* contiene ben cinque capitoli sull'atto amministrativo singolare, disciplinato ai cann. 35-47 (disposizioni comuni a tutti gli atti amministrativi singolari); successivamente ai cann. 48-58 il *CIC* detta norme specifiche su decreti e precetti singolari e ai cann. 1732-1739 detta disposizioni relative ai ricorsi contro gli atti amministrativi singolari. Tale sistemazione costituisce una novità rispetto al Codice precedente, probabilmente frutto di un'opzione sistematica, cioè di una scelta del legislatore di dare una nuova impostazione agli istituti canonistici del rescritto, del precetto singolare, del privilegio e della dispensa. Lo stesso utilizzo del termine 'singolare' per riferirsi all'atto amministrativo rappresenta una novità introdotta dal *CIC* del 1983. Ci si è legittimamente domandati in dottrina quale possa essere il significato da attribuire ad un simile aggettivo nel diritto canonico. In proposito, per ulteriori approfondimenti, cfr. P.A. D'AVACK, *Trattato di diritto canonico*, Milano, 1980; J. KRUKOWSKI, *Notion de l'act administratif individuel dans le nouveau code du droit canonique*, in *Dilexit Iustitiam. Studi in onore del cardinale A. Sabattani*, a cura di Z. GROCHOLEWSKI, V. CARCEL ORTI, Città del Vaticano, 1984; S. GHERRO, *Principi di diritto costituzionale canonico*, Torino, 1992; E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano, 1994; J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma, 1996; G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, Bologna, 2002<sup>2</sup>; A. INTERGUGLIELMI, *I decreti singolari nell'esercizio della potestà amministrativa della Chiesa particolare*, Città del Vaticano, 2012.

Va aggiunto che i canonisti sono ormai concordi nella definizione degli aspetti essenziali dell'atto amministrativo canonico. Nell'ambito di una definizione formale, sono stati infatti individuati due elementi: il soggetto del potere esecutivo e la modalità di formazione dell'atto. Il soggetto del potere esecutivo viene indicato nel can. 35 ed è «qui potestate executiva gaudet», cioè il soggetto che può emanare l'atto amministrativo singolare deve avere potestà esecutiva. Altro tratto distintivo dell'atto amministrativo singolare si rinvie nella procedura di formazione dell'atto. Affinché un atto amministrativo dell'autorità ecclesiastica abbia conseguenze giuridiche, esso deve essere portato a conoscenza del destinatario: ciò avviene, di regola, attraverso il meccanismo della notificazione, salvo quanto previsto dal can. 62 per quanto riguarda il rescritto.

ca, la quale è organo sia giudiziario nella struttura di governo della Chiesa, sia titolare di funzioni amministrative.

Al fine di comprendere pienamente le ragioni a sostegno della riferita impostazione circa la natura giuridica del decreto di esecutività, pare opportuno richiamare altresì le due sottocategorie dogmatiche entro le quali è stato fatto confluire il suddetto decreto.

Un primo orientamento dottrinale ha ricondotto il decreto *de quo* a una attestazione, a un atto che certifichi una determinata situazione giuridica soggettiva<sup>22</sup>. Il carattere meramente amministrativo del provvedimento in oggetto troverebbe, secondo quest'impostazione, una logica spiegazione, laddove si ponesse mente alla sua collocazione sistematica all'interno dell'ampia funzione di controllo e di vigilanza spettante alla Segnatura Apostolica in merito alla sopra richiamata retta amministrazione della giustizia nella Chiesa.

Pertanto, tale «decreto non avrebbe altra funzione che di attestare al giudice civile che può utilmente prendere conoscenza della sentenza cui si accompagna; rileverebbe [...] rispetto all'ordinamento statale, come mero sintomo della regolarità del procedimento canonico»<sup>23</sup>. Ne deriva, secondo questa linea interpretativa, l'insindacabilità della decisione della Segnatura sulla regolarità degli atti: «non si può pensare ad una impugnativa del decreto della Segnatura nell'ordinamento italiano: questo, non perché esso sia un atto estraneo a tale ordinamento [...], ma poiché contro di esso non vi è alcun rimedio»<sup>24</sup>.

Altra è l'opzione ermeneutica di coloro che hanno ravvisato nel decreto di esecutività l'appartenenza concettuale alla categoria giuridica costituita dall'atto misto, ovvero un atto

---

<sup>22</sup> Cfr. P. MONETA, *I decreti di esecutività in ordine all'ottenimento degli effetti civili*, cit., p. 382.

<sup>23</sup> G. CASUSCELLI, *Sindacabilità del decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ex art. 34 del Concordato*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, LXXX, 1969, p. 325.

<sup>24</sup> O. GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, Milano, 1970, p. 74.

giurisdizionale a carattere amministrativo<sup>25</sup>. Questa corrente interpretativa si basa sulla circostanza per cui la Segnatura Apostolica si limita ad esercitare un mero controllo in ordine alle sentenze di nullità matrimoniali che sono ad essa trasmesse, il quale si formalizza in un documento attestante la regolarità degli atti. In altri termini, il decreto di esecutività comprova ufficialmente, nei riguardi dell'ordinamento giuridico statale, gli elementi in esso certificati, fino al momento in cui non venga eventualmente impugnato.

In riferimento a quest'ultimo specifico aspetto – ma estremamente utile anche per le conclusioni cui permette di giungere ai fini di una possibile definizione in relazione alla natura giuridica del decreto di esecutività – si rivela molto significativa la presa di posizione da parte della giurisprudenza stessa della Segnatura Apostolica.

Con decreto datato 17 novembre 2005, nell'ambito di una causa afferente al contenzioso amministrativo canonico, il Supremo Tribunale ha, infatti, statuito la non impugnabilità del decreto di esecutività<sup>26</sup>.

Per quanto riguarda, invece, la natura del decreto in esame, si è ammessa la possibilità – sempre nella citata decisione – di un suo inquadramento all'interno della categoria di «un provvedimento amministrativo», da «ricondersi sì nell'ambito dei poteri di certificazione della Chiesa, ma da ritenersi allo stesso tempo quale fatto permissivo od ostativo per l'ordinamento civile italiano della immissione e circolazione di at-

---

<sup>25</sup> Si tratta dell'impostazione propugnata da F.M. CAPPELLO, *Il diritto matrimoniale canonico e la legislazione concordataria*, in *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, II, *Studi giuridici*, Milano, 1939, p. 248.

<sup>26</sup> Cfr. Prot. n. 37355/05 CA: nel giudizio dinanzi alla Segnatura Apostolica era richiesto l'accoglimento dell'istanza formale di «annullamento del Decreto di esecutività per violazione delle norme che ne disciplinano l'emissione e, in particolare, del can. 1445 § 3, 1° del *Codex*, dell'art. 124, 1°, Cost. Ap. *Pastor Bonus*, nonché dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense». Il Congresso del 2005 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha decretato al riguardo che "*Recursum [...], quo cl. mus Adv. [...], invocato art. 123 Const. Ap. Pastor bonus praescripto, exsecutivitatatis decretum [...] latum impugnavit, proponi non posse*".

ti di diritto canonico e realtà giuridiche canoniche». In tal modo, si è inteso attribuire al decreto di esecutività una funzione probatoria della rilevanza, anche per il versante civile, di una pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale.

Alla luce di questa giurisprudenza si può dire che sia stato elaborato un interessante argomento a favore di un'eventuale richiesta di annullamento del decreto di esecutività, nel momento in cui è stato riconosciuto che la natura giuridica di tale decreto si caratterizzerebbe, fra l'altro, per la circostanza di essere dotato di un carattere qualificativo della cosiddetta *esecutività della res quasi iudicata canonica*<sup>27</sup> ai fini dell'ordinamento civile. Ciò significa che il decreto di esecutività della Segnatura Apostolica presenterebbe un'ontologica attitudine ad assumere efficacia giuridica nel diverso «ordine»<sup>28</sup> dello Stato, sempre nell'osservanza dei prescritti principi procedurali della delibazione.

In quest'ottica, pertanto, il ruolo del Supremo Tribunale si specificherebbe nell'attività di controllo sulla modalità di formazione del quasi giudicato canonico, verifica che ricomprenderebbe il complesso degli atti processuali propri del giudizio di nullità del matrimonio. Non si tratterebbe, quindi, di un compito meramente limitato all'apposizione di un semplice visto amministrativo<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Per approfondimenti sul concetto di giudicato o quasi giudicato canonico cfr., tra gli altri, S. BERLINGÒ, *Giudicato. 5) Diritto canonico*, in *Enciclopedia giuridica*, XV, Roma, 1988; J. LLOBELL, *Il giudicato nelle cause sullo stato delle persone. Note sulla dottrina di Carmelo de Diego-Lora*, in *Ius Ecclesiae*, V, 1993, pp. 283-313; A. BETTETINI, *Verità, giustizia, certezza: sulla cosa giudicata nel diritto della Chiesa*, Padova, 2002, pp. 173-227.

<sup>28</sup> L'utilizzo del vocabolo «ordine» si rinviene nell'art. 7, co. 1, della Costituzione italiana, laddove è sancito che «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». Per ulteriori approfondimenti in merito, cfr. i vari contributi pubblicati in *Sovranità della Chiesa e giurisprudizione dello Stato*, a cura di G. DALLA TORRE, P. LILLO, Torino, 2008.

<sup>29</sup> A riprova di ciò, si consideri il fatto che – come ribadito dalla decisione della Segnatura di cui al già menzionato Prot. n. 37355/05 CA – il Supremo Tribunale può «anche negare la concessione del decreto di esecutività in quei casi in cui ravvisasse una palese violazione di principi fondamentali di tutela giurisdizionale dei fedeli». In tal modo – come è stato scritto in una pronuncia concernente una causa giudiziaria pressoché coeva alla suddetta causa ammi-

In virtù delle considerazioni sin qui accennate, ad opera sia della dottrina sia della giurisprudenza, a me pare pertanto che il decreto di esecutività della Segnatura Apostolica possa trovare la propria ragion d'essere nel cosiddetto 'sistema giuridico concordatario', poiché presenta due simmetrici aspetti, le cui finalità si compenetrano in maniera vicendevole.

Il primo aspetto è rappresentato dall'essere il suddetto decreto, sempre a mio avviso, sostanzialmente un atto amministrativo di controllo, mentre il secondo aspetto è rappresentato dal divenire un provvedimento integrativo dell'efficacia civile di un diverso atto, qual è la *res quasi iudicata canonica*<sup>30</sup>.

Questi due aspetti non paiono essere tra loro contraddittori, considerato che contribuiscono, invece, a spiegare *funditus* la sussistenza di un autonomo procedimento amministrativo<sup>31</sup> all'interno delle competenze della Segnatura Apostolica, procedimento azionabile esclusivamente su istanza di parte.

---

nistrativa (cfr. Prot. n. 36631/04 CG) – «al Supremo Tribunale, prima ancora che alla Corte di Appello (la quale solitamente si limita a far proprio in sede civile quell'accertamento), spetta definire con un decreto (che potrebbe assumere un qualche risvolto di natura giudiziale) se siano state rispettate le norme processuali a tutela del diritto alla difesa ed al contraddittorio [...], anche se la “non difformità dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano” potrà essere valutata dalla Corte di Appello competente, ma certamente [...] attestando [...] che nel Tribunale di primo e secondo grado, fino all'esecutività canonica sia stato rispettato integralmente, almeno alla stregua delle norme canoniche, il diritto di “resistere”».

<sup>30</sup> Per una disamina approfondita circa i due menzionati aspetti, si veda non più in generale, fra le altre, le trattazioni operate in ordine ai profili della tutela giurisdizionale da P. MONETA, *Il controllo giurisdizionale sugli atti dell'autorità amministrativa nell'ordinamento canonico. I. Profili di diritto sostanziale*, Milano, 1973; R. BERTOLINO, *La tutela dei diritti nella Chiesa. Dal vecchio al nuovo codice di diritto canonico*, Torino, 1983, p. 53 ss.

<sup>31</sup> Quanto alle trattazioni più recenti riguardanti anche il procedimento amministrativo nel diritto canonico, cfr., a titolo esemplificativo, E.G. SARACENI, *L'autorità ragionevole: premesse per uno studio del diritto canonico amministrativo secondo il principio di ragionevolezza*, Milano, 2004; I. ZUANAZZI, *Praeisis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonía della Chiesa*, Napoli, 2005; M.F. MATERNINI, *Elementi di diritto amministrativo canonico*, Torino, 2006; J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma, 2009; P. BARBERO, *Diritto amministrativo canonico*, Lugano, 2014; M. DE BENEDETTO, *Il diritto amministrativo tra ordinamenti civili e ordinamento canonico: prospettive e limiti della comparazione*, Torino, 2016;



Quanto appena detto ha la propria *ratio* proprio nella funzione di superiore controllo esercitata dalla Segnatura circa la regolarità o no della procedura seguita dai tribunali ecclesiastici per quanto concerne l'emanazione delle loro sentenze. In proposito appare esemplificativa la stessa dicitura – riferita al Supremo Tribunale – che, come si vedrà più avanti, compare in quella parte dell'intestazione del decreto di esecutività recante 'nella sua qualità di organo superiore di controllo'.

Inoltre, va altresì riconosciuto come il procedimento amministrativo in esame si caratterizzi per una propria ed esclusiva natura concordataria, in quanto è finalizzato alla concessione di un atto dotato di esecutività. Tale atto costituisce, infatti, condizione imprescindibile ai fini di un'eventuale attribuzione di efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.

Per altro verso, anche il decreto esecutorio o di esecuzione per le cause di nullità matrimoniali presenta peculiari caratteristiche che lo rendono – a differenza del decreto di esecutività sin qui visto – un atto interno al menzionato procedimento volto alla concessione del decreto di *exequatur* degli effetti civili delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale.

Secondo autorevole dottrina processualcanonistica, infatti, le principali connotazioni del decreto esecutorio per le cause di nullità matrimoniale – che peraltro si rivelano preziosi indici ermeneutici ai nostri fini – sembrano senza dubbio essere le seguenti: «1°. Il decreto esecutorio è necessario (solo) per le sentenze di nullità affermative che possono essere soggette ad appello; 2°. In questi casi non può essere logicamente contenuto nello stesso testo della sentenza, perché al momento della stesura della sentenza (e della sua notificazione alle parti) non si può conoscere se di fatto sarà interposto e proseguito l'appello avverso quella sentenza; dovrà essere un decreto autonomo; 3°. Il decreto esecutorio deve attestare che avverso la sentenza non è stato interposto appello o comunque non è stato legittimamente proposto appello e, di conseguenza, dispor-

---

P. GHERRI, *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Metodo*, Milano, 2018; Id., *Diritto amministrativo canonico: attività codiciali*, Milano, 2021.

re la notificazione della (copia della) sentenza all'ordinario del luogo in cui fu celebrato il matrimonio (cf can. 1682 § 1 MIDI); 4°. È competenza del giudice (*a quo*) che ha emanato la sentenza emettere il decreto esecutorio»<sup>32</sup>.

Tali caratteristiche paiono essere ben sintetizzate – nell'ottica di questa specifica analisi –, qualora si propendesse per l'appartenenza del decreto esecutorio alla tipologia del cosiddetto subprocedimento amministrativo, che avrebbe formale inizio, appunto, successivamente all'emanazione della sentenza di nullità matrimoniale ad opera del giudice *a quo*, in mancanza di un appello avverso detta sentenza, con l'intestazione e la sottoscrizione del suddetto decreto da parte del vicario giudiziale o del vescovo nelle ipotesi di cause *coram Episcopo*.

Diversamente, infatti, dalle altre due categorie di procedimenti, che nella teoria generale del diritto amministrativo si è soliti individuare – ossia i procedimenti collegati e quelli condizionati<sup>33</sup> –, il subprocedimento amministrativo consacrereb-

---

<sup>32</sup> G.P. MONTINI, *Alcune questioni circa l'appello dopo il MIDI. L'esecuzione della sentenza affermativa; il decreto esecutorio; il ruolo del giudice a quo in caso di appello controverso; la rinuncia all'appello*, cit., pp. 499-500.

<sup>33</sup> Nella dottrina amministrativistica italiana si riconosce che, talvolta, un procedimento amministrativo possa contenere in sé un subprocedimento, nel senso che può constare di più procedimenti collegati sotto il profilo funzionale o anche solamente caratterizzati da un condizionamento reciproco (cfr., in proposito, A.M. SANDULLI, *Il procedimento amministrativo*, Milano, 1959; I. FRANCO, *Il nuovo procedimento amministrativo*, Bologna, 1995; M. OCCHIENA, *Situazioni giuridiche soggettive e procedimento amministrativo*, Milano, 2002; V. CERULLI IRELLI, *Il procedimento amministrativo*, Napoli, 2007; M. CLARICH, G. FONDERICO, *Procedimento amministrativo*, Padova, 2015; M.A. SANDULLI, *Principi e regole dell'azione amministrativa*, Milano, 2020; S. TARULLO, *Manuale di diritto amministrativo*, Bologna, 2020; A. GIORDANO, *Il procedimento amministrativo tra regole e responsabilità*, Milano, 2021; V. LOPILATO, *Manuale di diritto amministrativo*, 1, *Parte generale. Estratto: procedimento amministrativo, provvedimento amministrativo, accordi pubblici*, Torino, 2021<sup>3</sup>). Secondo una parte della dottrina, inoltre, le ipotesi rappresentate dai subprocedimenti e dai procedimenti collegati potrebbero essere ricondotte alla categoria dei procedimenti complessi o a struttura complessa. Va altresì puntualizzato che, da un lato, i procedimenti collegati (o, secondo alcuni, «procedimento di procedimenti» o «procedimento composto») danno luogo al fenomeno della c.d. presupposizione procedimentale, in quanto si basano su un nesso di presupposizione tra procedimenti avvinti da una finalità unitaria. Si tratta di più procedimenti distinti e autonomi, ma il procedimento presupposto sfocia nell'emanazione di un atto

be in maniera coerente ruolo e funzioni del decreto esecutivo, ai fini della successiva concessione del decreto di esecutività.

È stato in particolar modo rilevato come il subprocedimento dia luogo al fenomeno della c.d. 'incidentalità procedimentale', in quanto costituisce una fase di altro procedimento, detto principale. Ciò in quanto il subprocedimento «si svolge incidentalmente nell'ambito del procedimento "principale", integrandone la sequenza, ed è finalizzato all'emanazione di uno degli atti necessari per poter giungere al provvedimento finale»<sup>34</sup>.

Più precisamente, allora, il decreto esecutivo troverebbe naturale collocazione all'interno della sottocategoria del subprocedimento c.d. 'esterno', ossia di quello gestito da un'autorità amministrativa o giudiziaria diversa da quella competente per il procedimento principale e, di conseguenza, per il provvedimento finale e, quindi, nel caso che interessa in questa sede, per la concessione del decreto di esecutività.

### *3. Struttura formale, contenuti delle due tipologie di decreti, talune peculiarità interne al procedimento di concessione del decreto di esecutività ad opera della Segnatura Apostolica e qualche dato statistico*

Dal punto di vista formale, sia il decreto esecutivo sia il decreto di esecutività presentano una struttura sintetica e al contempo molto lineare.

---

che costituisce una qualità in capo a un bene o a una persona. Tale qualità è asunta a base – presupposto – del successivo e separato procedimento che prenderà poi avvio, convergendo verso lo stesso risultato finale. Dall'altro lato, invece, nella figura dei procedimenti condizionati si assiste all'esistenza di un collegamento tra procedimenti che non implica una presupposizione procedimentale. In questi casi, infatti, il collegamento procedimentale si può verificare allorché la sorte di un procedimento sia comunque connessa a quella di un altro procedimento che ne condiziona l'esito. Tale situazione giuridica rinvia la propria *ratio* in esigenze di ordine strettamente logico, nel senso che prescinde da una esplicita volontà del legislatore di previsione di un collegamento sequenziale tra procedimenti. È in quest'ottica che in dottrina si parla, utilizzando un'espressione sintetica, di procedimenti condizionati da altri procedimenti.

<sup>34</sup> S. TARULLO, *Manuale di diritto amministrativo*, cit., p. 509.

Da un lato, il decreto esecutivo rappresenta, come sopra detto, l'esito di un processo dichiarativo di una nullità matrimoniale, in quanto attesta l'esecuzione della relativa sentenza. È redatto e sottoscritto dal vicario giudiziale o dal vescovo (per le cause *coram Episcopo*) del competente tribunale ecclesiastico o diocesano, presso il quale si sia svolta la relativa causa di nullità matrimoniale. La sua funzione principale è, per quanto attiene al procedimento che si svolge in seno alla Segnatura Apostolica, quella di attestare che sia inutilmente decorso il termine di legge previsto entro il quale le parti aventi diritto possano interporre appello avverso la sentenza. Si tratta dei cosiddetti *fatalia legis*, entro cui sia la parte attrice sia la parte convenuta sia il difensore del vincolo hanno il diritto di appellare la decisione canonica.

Va ricordato che non esiste una tassativa e uniforme forma di redazione di un decreto esecutivo; ciò che conta è che esso soddisfi, però, determinati criteri contenutistici, idonei a rispettare e rendere concreta la sopra riportata funzione.

In particolare, un modello tipo di decreto esecutivo – riportato in appendice al presente contributo – è quello che si compone dell'intestazione del tribunale che ha emanato la sentenza dichiarativa della nullità matrimoniale, recante le coordinate di identificazione fisica e dei contatti di riferimento, oltre che, in alto sulla parte destra, del numero di protocollo concernente la relativa causa di nullità, con la diocesi di celebrazione del matrimonio canonico e i nomi delle parti. Si fa in seguito menzione della dicitura esplicita «Decreto Esecutorio di Sentenza di Nullità Matrimoniale in Primo Grado di Giudizio».

Il contenuto del decreto è costituito, poi, da un preambolo, che si articola rispettivamente in due paragrafi dal seguente tenore letterale: «Considerato che la sentenza affermativa dell'intestato Tribunale che ha dichiarato la nullità del matrimonio sopra indicato è divenuta esecutiva per non interposizione dell'appello; visti i cann. 1651 e 1682 sulla necessità di un decreto esecutivo della sentenza e sugli adempimenti da attuare in sede di esecuzione di una sentenza di nullità matrimoniale». Quindi, la parte centrale si impernia sulla formula, in base alla quale «il sottoscritto Vicario giudiziale e/o Vesco-

vo decreta» che «1. si dichiara che la sentenza in parola è divenuta esecutiva, informandone le parti con il presente decreto; 2. si dispone che si proceda alla sua esecuzione, tramite la sua annotazione – a cura dell'Ordinario del luogo della celebrazione delle nozze (cf can. 1682 § 2 e articolo 59 del Decreto generale sul matrimonio canonico del 5 novembre 1990 della Conferenza Episcopale Italiana) – sul registro in cui fu iscritto il matrimonio delle parti, nonché sui registri nei quali fu iscritto il loro rispettivo battesimo; 3. Si precisa, ai sensi del can. 1682 § 1, che le parti non interessate da un divieto possono contrarre nuove nozze canoniche».

Il decreto si chiude con l'indicazione del luogo (la città sede del tribunale ecclesiastico che ha dichiarato la nullità matrimoniale), della data della sua emanazione e della firma del vicario giudiziale (o del vescovo per le cause *coram Episcopo*) e del cancelliere del competente tribunale ecclesiastico. In calce al decreto esecutivo vi è, inoltre, per completezza, il riferimento agli estremi delle parti attrice e convenuta nonché del difensore del vincolo della relativa causa di nullità matrimoniale, ai quali è notificato o consegnato l'atto in questione.

Dall'altro lato, il decreto di esecutività della Segnatura Apostolica compendia esigenze di chiarezza, di esaustività e di concreta 'spendibilità' ad opera dei fedeli, che intendano ottenere il riconoscimento degli effetti civili del giudicato canonico della loro nullità matrimoniale.

Come è stato sopra più diffusamente analizzato, tale decreto è il risultato di un accertamento compiuto dal Supremo Tribunale in ordine al rispetto delle norme canoniche applicate nel corso del giudizio canonico di nullità, di cui, pertanto, deve attestare in maniera sintetica la regolarità dello svolgimento.

L'accertamento appena menzionato si concretizza nella trasmissione, ai tribunali ecclesiastici interessati, di specifiche segnalazioni, di richiami e indicazioni, che hanno ad oggetto errori o sviste materiali.

A tal proposito, occorre far riferimento ai rilievi che la Segnatura Apostolica trasmette ai citati organi giudiziari e riguardanti la correzione dell'errata menzione della data di

emanazione della sentenza o della celebrazione del matrimonio, piuttosto che del nome della parrocchia di celebrazione di quest'ultimo o della data di nascita dei coniugi, nonché dei cognomi di una od entrambe le parti.

Vi sono, poi, ipotesi in cui la Segnatura Apostolica procede con l'invio di richiami, che richiedono ad esempio chiarimenti sulle ragioni di competenza di un tribunale ecclesiastico a trattare una causa di nullità.

Ancora. Vi sono eventualità in cui l'intervento della Segnatura si manifesta nella richiesta di trasmissione di documenti mancanti, tra quelli previsti necessariamente per l'emanazione del decreto di esecutività.

In altri casi, viene ravvisata l'assenza, nella sentenza definitiva di qualche tribunale ecclesiastico, della menzione del nominativo del difensore del vincolo. In tale evenienza, il Supremo Tribunale interviene mediante un monito, con il quale è messo a conoscenza il tribunale in questione di un futuro rifiuto – per la concessione del decreto di esecutività – di ulteriori sentenze sprovviste di tale nominativo.

Va, inoltre, ricordato come, da un punto di vista strettamente procedurale, spesso la Segnatura Apostolica si trovi a dover provvedere ad una seconda spedizione – alla cancelleria del competente tribunale ecclesiastico – di istanze (corredate in taluni casi della debita documentazione) di privati o di avvocati, volte ad ottenere la concessione del decreto di esecutività e fatte pervenire direttamente ad essa.

La *ratio* della mancata accettazione in prima battuta di richieste per l'ottenimento del decreto di esecutività, indirizzate direttamente alla Segnatura Apostolica risiede, infatti, nell'opportunità di evitare una violazione della consolidata prassi operativa che attribuisce al tribunale ecclesiastico il ruolo di 'filtro' istituzionale tra la chiusura della procedura canonica dinanzi a sé e l'apertura del nuovo giudizio di delibazione, su domanda di parte, dinanzi al giudice civile.

Quanto alle modalità di trasmissione del decreto di esecutività, non è di secondaria importanza rilevare come esso sia inviato in duplice copia autentica – nella generalità dei casi a mezzo posta raccomandata semplice – al tribunale ecclesiasti-

co competente, all'attenzione del vicario giudiziale o del vescovo per i processi *coram Episcopo*.

È dalla stessa struttura del decreto in oggetto che si evince chiaramente come esso denoti le forme tipiche di un particolare atto certificatorio di una situazione giuridica attinente a persone fisiche.

In particolare, nel provvedimento *de quo* è dato rinvenire *in primis* – come si vedrà in appendice a questo articolo – l'indicazione, in alto a sinistra, del numero di protocollo (relativo all'area «Effetti Civili» della Segnatura Apostolica), concernente la relativa causa di nullità, con l'anno di riferimento in cui la pertinente documentazione è giunta presso il Supremo Tribunale. Quindi, si fa menzione della diocesi del luogo di celebrazione del matrimonio tra le parti in causa, seguita dalla dicitura per esteso «Nullità di matrimonio», e dai cognomi dell'attore e della parte convenuta.

Il corpo centrale del provvedimento è costituito dalla messa in evidenza del suo autore: «IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAVATURA APOSTOLICA», con la specificazione della particolare qualità di «superiore Organo Ecclesiastico di controllo», nonché della fonte concordataria di riferimento, costituita dall'art. 8, n. 2 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984. Tale contenuto comprende cinque aspetti essenziali: i primi due utili alla corretta individuazione territoriale della competenza processuale; il terzo attestante la verifica della regolarità formale del dispositivo con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio; il quarto recante l'indicazione anagrafica delle parti in causa; il quinto, inoltre, riportante il nome del comune, della parrocchia nonché la data di celebrazione del matrimonio concordatario.

La parte finale menziona i documenti che sono stati prodotti ed inviati alla Segnatura Apostolica dalla cancelleria del tribunale ecclesiastico competente (copia della sentenza definitiva di prima istanza del tribunale ecclesiastico regionale, nell'ipotesi in cui vi sia stata una decisione affermativa della dichiarazione di nullità, o del tribunale ecclesiastico di appello qualora vi sia stata una sentenza negativa in prima istanza).

za; copia del decreto di ratifica del tribunale di seconda istanza o, in numero minore di casi, della sentenza definitiva di seconda istanza; successivamente al *MIDI*, copia della sentenza del tribunale ecclesiastico emanata in unica istanza; l'atto di matrimonio canonico e l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio canonico delle parti interessate; l'istanza della parte volta all'ottenimento del decreto di esecutività<sup>35</sup>; copia dell'avvenuto versamento della prevista tassa amministrativa, nei modi consentiti); certifica «l'osservanza delle norme stabilite dal Diritto Canonico»; decreta, quindi, «la esecutività della suddetta sentenza canonica». Seguono l'indicazione del luogo (Città del Vaticano), della data di emanazione del provvedimento, della firma del Segretario e del capo della cancelleria della Segnatura Apostolica, nonché l'autenticazione ad opera del notaio del Supremo Tribunale.

Di notevole interesse appaiono, inoltre, gli esiti cui si è approdati in seguito ad una ricerca statistica, avente quali fonti ufficiali i documenti d'archivio contenuti all'interno della Segnatura Apostolica.

In virtù di tale indagine, si è in grado di affermare, infatti, che il numero dei decreti di esecutività concessi dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica negli anni successivi al *MIDI* è stato, nel triennio 2016-2018, rispettivamente pari

---

<sup>35</sup> La *Lex propria* della Segnatura Apostolica, all'art. 119, prevede l'iniziativa di parte quale prima necessaria regola per la concessione del decreto di esecutività, e sancisce che «ad instantiam eius cuius interest». Sono, pertanto, esplicitamente contemplate le *parti*, titolari di legittimazione ad agire nell'ambito del procedimento di delibazione, quali soggetti interessati a richiedere alla Segnatura Apostolica il decreto di esecutività. Esse trasmettono, di conseguenza, al Supremo Tribunale la propria istanza, sottoscritta personalmente o ad opera dell'avvocato, ed in genere corredata del visto per la legalizzazione della firma da parte del parroco del luogo di celebrazione del matrimonio, con la quale si chiede il rilascio del decreto di esecutività in forma autentica. In tale richiesta devono altresì essere indicati i dati anagrafici identificativi della parte, comprensivi della sua ultima residenza. Va sottolineato che soggetti interessati alla concessione del decreto di esecutività sono entrambi i coniugi, in quanto non rileva al riguardo la posizione rivestita nel giudizio canonico di nullità. Infatti, anche il coniuge convenuto nella causa *de qua* può avere interesse ad ottenere il riconoscimento, nell'ordinamento civile, degli effetti della decisione di nullità ecclesiastica.



a 352, 467 e 350 decreti di esecutività; nell'anno 2019 è stata raggiunta la cifra di 399 decreti, mentre nell'anno 2020 la cifra è stata di 302 decreti.

Quanto, invece, ai decreti di esecutività che la Segnatura Apostolica ha concesso in ordine a cause *coram Episcopo*, ai fini dell'instaurazione di procedimenti di delibazione dinanzi alla Corte di appello civile, si registrano i seguenti dati numerici: nel 2017, 14 decreti di esecutività; nel 2018, 15 decreti di esecutività; negli anni 2019 e 2020, rispettivamente, 23 e 13 decreti<sup>36</sup>.

Un'ulteriore notazione, di non trascurabile rilievo storico-statistico ad avviso di chi scrive, riguarda la prima richiesta di parte in assoluto presentata alla Segnatura Apostolica circa il rilascio del decreto di esecutività *de quo*, sia per il settore delle cause decise in unica istanza e provenienti da tribunali ecclesiastici in composizione collegiale, sia per il settore delle cause *coram Episcopo*.

Nel primo caso, occorre richiamare, segnatamente, la pratica recante Prot. n. 51323/16 EC, in cui il tribunale ecclesiastico umbro ha dichiarato la nullità di un matrimonio canonico celebrato nella diocesi di Perugia-Città della Pieve. Nel secondo caso, invece, si tratta del Prot. n. 52864/17 EC, attinente ad una *coram Episcopo* proveniente dal tribunale ecclesiastico della diocesi di Catanzaro-Squillace, con matrimonio canonico celebrato all'interno dei confini della diocesi di Cassano all'Ionio.

Alla luce dei dati che emergono dalle fonti contenute nell'archivio del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, è d'uopo svolgere altresì qualche minima considerazione di carattere ermeneutico.

Non si può, infatti, trascurare l'impatto che la riforma del processo matrimoniale canonico, così come voluta da Papa Francesco, abbia avuto anche sul peculiare procedimento concordatario di concessione del decreto di esecutività. E ciò sia dal punto di vista strettamente quantitativo, nel senso di un

---

<sup>36</sup> Cfr. Archivio del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Settore Protocollo EC (Effetti Civili) anni 2016-2020 e Prot. n. 40528/10 VAR.

*trend* comunque stabile di decreti di esecutività fino a oggi concessi, sia dal punto di vista qualitativo, nel senso di una sempre maggiore attenzione avvertita – ad opera del ‘superiore organo giudiziario di controllo della Santa Sede’ – nei riguardi delle garanzie di rispetto del contraddittorio tra le parti in una causa di nullità matrimoniale.

#### 4. *Prassi della Segnatura Apostolica nella concessione dei decreti di esecutività di sentenze di nullità matrimoniali di processi coram Episcopo*

È opportuno, a questo punto, soffermarsi sull’analisi della prassi inedita e al contempo innovativa della Segnatura Apostolica riguardante la concessione dei decreti di esecutività richiesti da chi è stato parte in un processo di nullità matrimoniale *coram Episcopo*, alla luce della riforma operata dal *motu proprio MIDI*.

In questo senso, i precedenti più rilevanti – presentati in questa sede – sono stati ordinati, in primo luogo, in base a una classificazione di tipo cronologico ascendente, secondo il numero di protocollo della relativa causa di nullità appartenente alla macro-area degli effetti civili presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Essi sono stati, in secondo luogo, esaminati sulla scorta di un criterio di scomposizione dei singoli casi, basato su determinate voci ‘fisse’ e su voci ‘eventuali’. Le prime sono costituite dal luogo di celebrazione del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili e dalla denominazione della relativa diocesi, dall’individuazione del competente tribunale ecclesiastico con la relativa data di emissione della sentenza dichiarativa di nullità matrimoniale, dalla specificazione del singolo capo di nullità, nonché dalla data di emissione del decreto esecutorio e di concessione del decreto di esecutività da parte della Segnatura Apostolica. La seconda tipologia di voce riguarda invece notizie pervenute presso la Segnatura, ad esempio – fra le altre – circa l’eventuale sussistenza di una sentenza di ces-

sazione degli effetti civili del matrimonio o di un intervenuto accordo di separazione personale tra le parti, oppure la comunicazione della sentenza di avvenuta delibazione ad opera della Corte d'Appello civile territorialmente competente.

I suddetti precedenti vengono qui di seguito riportati:

a) ANNO 2017

– Prot. n. 52864/17 EC.

Luogo di celebrazione del matrimonio: Castrovillari (Diocesi di Cassano all'Ionio).

Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Catanzaro-Squillace: 30 dicembre 2016.

Capo di nullità: *exclusio boni prolis a utroque*.

Decreto esecutivo: 20 gennaio 2017.

Decreto di esecutività: 31 maggio 2017 su istanza di parte convenuta.

– Prot. n. 52945/17 EC.

Luogo di celebrazione del matrimonio: Matino (Diocesi di Nardò-Gallipoli).

Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Nardò-Gallipoli: 28 febbraio 2017.

Capo di nullità: *exclusio boni sacramenti et boni prolis a parte conventa*.

Decreto esecutivo: 11 maggio 2017.

Decreto di esecutività: 22 giugno 2017 su istanza di parte attrice.

Note: sentenza di delibazione del 7 novembre 2017 della Corte d'Appello di Lecce.

– Prot. n. 52956/17 EC.

Luogo di celebrazione del matrimonio: Nocera Inferiore (Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno).

Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Napoli: 25 novembre 2016.

Capo di nullità: *exclusio boni prolis a utroque*.

Decreto esecutivo: 17 gennaio 2017.

Decreto di esecutività: 18 luglio 2017 su istanza di parte attrice.

- Note: intervenuto accordo di separazione personale tra le parti mediante convenzione di negoziazione assistita.
- Prot. n. 52957/17 EC.  
Luogo di celebrazione del matrimonio: Napoli (Diocesi di Napoli).  
Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Napoli: 21 agosto 2016.  
Capo di nullità: *exclusio boni sacramenti et boni prolis a utroque*.  
Decreto esecutivo: 2 maggio 2017.  
Decreto di esecutività: 22 giugno 2017 su istanza di parte attrice.  
Note: intervenuta separazione civile con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del comune.
- Prot. n. 53114/17 EC.  
Luogo di celebrazione del matrimonio: Bologna (Diocesi di Bologna).  
Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Bologna: 28 marzo 2017.  
Capo di nullità: *exclusio boni sacramenti a utroque*.  
Decreto esecutivo: 10 maggio 2017.  
Decreto di esecutività: 12 settembre 2017 su istanza di parte convenuta.  
Note: intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
- Prot. n. 53152/17 EC.  
Luogo di celebrazione del matrimonio: Casola Valsenio (Diocesi di Imola).  
Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Imola: 10 marzo 2017.  
Capo di nullità: *exclusio boni sacramenti a utroque necnon exclusio boni prolis ab actore*.  
Decreto esecutivo: 10 maggio 2017.  
Decreto di esecutività: 19 settembre 2017 su istanza di parte attrice.  
Note: intervenuta omologazione della separazione consensuale fra i coniugi con provvedimento del tribunale civile.

b) ANNO 2018

- Prot. n. 53520/18 EC.  
Luogo di celebrazione del matrimonio: Cagliari (Diocesi di Cagliari).  
Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Cagliari: 15 giugno 2017.  
Capo di nullità: *can. 1095 nn. 2-3 a convento*.  
Decreto esecutivo: 10 luglio 2017.  
Decreto di esecutività: 20 marzo 2018 su istanza di entrambe le parti.
- Prot. n. 53541/18 EC.  
Luogo di celebrazione del matrimonio: Dorgali (Diocesi di Nuoro).  
Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Cagliari: 21 dicembre 2017.  
Capo di nullità: *exclusio boni fidei a convento*.  
Decreto esecutivo: 6 febbraio 2018.  
Decreto di esecutività: 27 marzo 2018 su istanza di parte attrice.  
Note: intervenuta omologazione della separazione consensuale fra i coniugi con provvedimento del tribunale civile.
- Prot. n. 53709/18 EC.  
Luogo di celebrazione del matrimonio: Modica (Diocesi di Noto).  
Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Noto: 30 gennaio 2018.  
Capo di nullità: *exclusio boni sacramenti ab actore*.  
Decreto esecutivo: 3 aprile 2018.  
Decreto di esecutività: 3 luglio 2018 su istanza di entrambe le parti.  
Note: intervenuta separazione civile con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del comune.
- Prot. n. 53820/18 EC.  
Luogo di celebrazione del matrimonio: Corridonia (Diocesi di Fermo).  
Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Fermo: 21 settembre 2016.

Capo di nullità: *exclusio boni sacramenti a utroque*.

Decreto esecutivo: 18 ottobre 2016.

Decreto di esecutività: 18 settembre 2018 su istanza parte attrice.

Note: intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

c) ANNO 2019

– Prot. n. 54086/19 EC.

Luogo di celebrazione del matrimonio: Amaroni (Diocesi di Catanzaro-Squillace).

Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Catanzaro-Squillace: 3 maggio 2018.

Capo di nullità: *exclusio boni sacramenti a convento*.

Decreto esecutivo: 16 luglio 2018.

Decreto di esecutività: 26 marzo 2019 su istanza di parte attrice.

– Prot. n. 54197/19 EC.

Luogo di celebrazione del matrimonio: Paternò (Diocesi di Catania).

Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Catania: 3 maggio 2018.

Capo di nullità: *exclusio boni sacramenti ab actore necnon exclusio boni prolis a utroque*.

Decreto esecutivo: 30 maggio 2018.

Decreto di esecutività: 11 luglio 2019 su istanza di parte attrice.

Note: intervenuta separazione civile con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del comune.

– Prot. n. 54293/19 EC.

Luogo di celebrazione del matrimonio: Scafati (Diocesi di Nola).

Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Nola: 9 settembre 2017.

Capo di nullità: *exclusio boni sacramenti ab actore*.

Decreto esecutivo: 13 febbraio 2018.

Decreto di esecutività: 11 luglio 2019 su istanza di parte convenuta.

Note: intervenuta omologazione della separazione consensuale fra i coniugi con provvedimento del tribunale civile.

– Prot. n. 54351/19 EC.

Luogo di celebrazione del matrimonio: Catania (Diocesi di Catania).

Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Catania: 10 marzo 2019.

Capo di nullità: *can. 1095 n. 2 ab actore*.

Decreto esecutorio: 5 aprile 2019.

Decreto di esecutività: 10 settembre 2019 su istanza di parte attrice.

Note: intervenuto accordo di separazione personale tra le parti mediante convenzione di negoziazione assistita.

d) ANNO 2020

– Prot. n. 54797/20 EC.

Luogo di celebrazione del matrimonio: Rimini (Diocesi di Rimini).

Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Rimini: 7 dicembre 2017.

Capo di nullità: *exclusio boni sacramenti a convento*.

Decreto esecutorio: 13 aprile 2018.

Decreto di esecutività: 13 gennaio 2020 su istanza di parte convenuta.

Note: intervenuto accordo di separazione personale tra le parti mediante convenzione di negoziazione assistita.

– Prot. n. 54801/20 EC.

Luogo di celebrazione del matrimonio: San Felice a Cancello (Diocesi di Acerra).

Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Acerra: 21 dicembre 2018.

Capo di nullità: *exclusio boni sacramenti et fidei ab actore*.

Decreto esecutorio: 11 febbraio 2019.

Decreto di esecutività: 13 gennaio 2020 su istanza di parte attrice.

Note: intervenuta separazione civile con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del comune.

- Prot. n. 54866/20 EC.  
Luogo di celebrazione del matrimonio: Bracigliano (Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno).  
Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno: 16 luglio 2018.  
Capo di nullità: *exclusio boni sacramenti a convento*.  
Decreto esecutivo: 6 febbraio 2020.  
Decreto di esecutività: 10 marzo 2020 su istanza di parte convenuta.  
Note: intervenuta omologazione della separazione consensuale fra i coniugi con provvedimento del tribunale civile.
- Prot. n. 54884/20 EC.  
Luogo di celebrazione del matrimonio: Teano (Diocesi di Teano-Calvi).  
Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Teano-Calvi: 17 dicembre 2019.  
Capo di nullità: *exclusio boni prolis a convento*.  
Decreto esecutivo: 8 gennaio 2020.  
Decreto di esecutività: 21 aprile 2020 su istanza di parte attrice.

e) ANNO 2021

- Prot. n. 55378/21 EC.  
Luogo di celebrazione del matrimonio: Conflenti (Diocesi di Lamezia Terme).  
Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Lamezia Terme: 17 settembre 2020.  
Capo di nullità: *exclusio boni prolis ab actore*.  
Decreto esecutivo: 16 ottobre 2020.  
Decreto di esecutività: 9 febbraio 2021 su istanza di parte attrice.  
Note: intervenuta omologazione della separazione consensuale fra i coniugi con provvedimento del tribunale civile.
- Prot. n. 55379/21 EC.  
Luogo di celebrazione del matrimonio: Lamezia Terme (Diocesi di Lamezia Terme).  
Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Lamezia Terme: 30 agosto 2020.



Capo di nullità: *exclusio boni fidei ab actore*.

Decreto esecutivo: 22 settembre 2020.

Decreto di esecutività: 9 febbraio 2021 su istanza di parte convenuta.

Note: intervenuto accordo di separazione personale tra le parti mediante convenzione di negoziazione assistita.

– Prot. n. 55402/21 EC.

Luogo di celebrazione del matrimonio: Oria (Diocesi di Oria).

Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Oria: 29 ottobre 2020.

Capo di nullità: *exclusio boni prolis ab actore*.

Decreto esecutivo: 27 gennaio 2021.

Decreto di esecutività: 13 aprile 2021 su istanza di parte attrice.

– Prot. n. 55558/21 EC.

Luogo di celebrazione del matrimonio: Alassio (Diocesi di Albenga-Imperia).

Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Albenga-Imperia: 4 dicembre 2020.

Capo di nullità: *exclusio boni prolis ab actore*.

Decreto esecutivo: 4 marzo 2021.

Decreto di esecutività: 1° giugno 2021 su istanza di parte attrice.

Note: intervenuta separazione civile con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del comune.

##### *5. Osservazioni conclusive nell'ulteriore ottica di alcune criticità nella concessione del decreto di esecutività*

Alla luce dei ragionamenti teorici finora esposti e della prassi seguita dalla Segnatura Apostolica, si può concludere con alcune considerazioni atte a ribadire che il Supremo Tribunale della Segnatura, nello specifico compito della concessione del decreto di esecutività indispensabile alla delibazione in Italia delle sentenze ecclesiastiche, rappresenti un concreto esempio di quell'adattamento da parte delle strutture istituzionali della Santa Sede alle diverse e costantemente can-

gianti esigenze di effettiva tutela giuridica provenienti dai fedeli-cittadini. Esigenze che Papa Francesco ha provveduto a cogliere – per quanto interessa in questa sede – anche mediante l’emanazione del *MIDI* e con la sostanziale eliminazione dell’obbligo della c.d. doppia conforme, in nome di complessivi criteri di semplificazione, snellimento e celerità dell’*iter* dichiarativo della nullità del matrimonio canonico.

In primo luogo, pertanto, emerge il carattere dell’*“adattabilità”* al nuovo quadro normativo canonico della procedura concordataria volta alla concessione del decreto di esecutività in seno alla Segnatura Apostolica.

Si può, infatti, constatare come il superiore organo di controllo giudiziario della Santa Sede agisca – nell’ambito della legislazione concordataria che riguarda il decreto di esecutività – secondo un modello che può dirsi ispirato a una sorta di ‘geometria variabile’ dei rapporti che intercorrono tra singolo fedele e Chiesa-istituzione, nel senso di una valorizzazione sempre maggiore delle istanze di giustizia del *christifidelis* nella società. Ne è riprova l’aggiornamento che la stessa Segnatura Apostolica ha provveduto ad apportare – con la sopra menzionata Lettera circolare del 30 gennaio 2016 – alla precedente Lettera circolare del 20 marzo 1991, al fine di gestire il nuovo fenomeno della trasmissione da parte dei tribunali, per la richiesta del decreto di esecutività, della prima sentenza affermativa divenuta esecutiva.

In secondo luogo, preme osservare come la medesima concessione del decreto di esecutività – istituto prettamente concordatario – vada annoverata quale insopprimibile tassello giuridico appartenente al più vasto e cogente compito di vigilanza che spetta al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Va aggiunta, in riferimento al compito di vigilanza esercitato dalla Segnatura Apostolica e alla concessione del decreto di esecutività, l’esperienza concordataria portoghese, per i cui approfondimenti si rinvia all’interessante e documentato studio di M.R. DE OLIVEIRA, *A Assinatura Apostólica e os tribunais eclesiásticos portugueses: a competência da vigilância na administração da justiça e o contencioso administrativo*, in *Forum Canonicum*, XV, 2020, 1, pp. 37-76.

A tal riguardo, non si può non concordare con quell'acuta dottrina canonistica, secondo la quale la suddetta funzione di vigilanza della Segnatura Apostolica «non è mai stata trascurata o affrontata con leggerezza [...] e si configura in maniera autonoma rispetto all'*iter* giudiziario che sfocia nella delibazione civile. Anzi, lo sguardo inquisitorio della magistratura italiana nel sempre più affilato controllo demandato alle Corti d'Appello specie sul diritto solennemente consacrato nell'art. 24 della nostra Costituzione [...] non può che aumentare la responsabilità della Segnatura [...]»<sup>38</sup>. Quest'ultima, infatti, «si deve preoccupare di scongiurare che le Corti d'Appello possano riscontrare irregolarità atte a precludere la delibazione delle sentenze canoniche: compiendo un'opera non solo 'politica', ma di notevole pregio giuridico»<sup>39</sup>.

È in un simile contesto che va interpretato, ad avviso di chi scrive, anche il diverso procedimento che tutt'oggi si svolge all'interno della Segnatura Apostolica, e volto alla concessione del decreto di esecutività. Procedimento che si caratterizza, in modo peculiare, per il diverso e rilevante ruolo che viene a ricoprire il decreto esecutivo, prima 'valvola' predisposta dall'ordinamento canonico a tutela delle richiamate esigenze di garanzia che comprendono sia la regolarità del contraddittorio fra le parti in un processo matrimoniale di nullità, sia l'effettivo esercizio del diritto di difesa in esso.

D'altra parte, queste stesse esigenze sono prese primariamente in considerazione proprio dalla *Lex propria* della Segnatura Apostolica, nella c.d. fase dinamica della concessione del decreto di esecutività.

Esaminando, infatti, le modalità procedurali che conducono a tale concessione, è d'uopo sottolineare che la competenza in materia spetta normalmente al Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che agisce a mo' di responsabile del relativo procedimento.

---

<sup>38</sup> G. BONI, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte seconda)*, cit., pp. 45-46.

<sup>39</sup> *Ibidem*.

Tuttavia, nel momento in cui dovessero sorgere, nel corso del descritto procedimento, talune criticità, tali da poter ledere i diritti dei fedeli interessati («Si ad rem dubium oriatur», recita l'art. 35 della *Lex propria*), occorre ammettere la costituzione di una procedura speciale e maggiormente articolata rispetto a quella ordinaria.

Se, da un punto di vista grafico, da un lato, il procedimento ordinario di concessione del decreto di esecutività può dirsi che segua una linea retta, avendo quali punti di riferimento imprescindibili la sentenza canonica di nullità, il relativo decreto esecutivo o di esecuzione del vicario giudiziale o del vescovo e l'attività istruttoria posta in essere dalla Segnatura, dall'altro lato, il procedimento 'aggravato' in materia conosce una deviazione dal consueto *iter*, in nome di una maggiore garanzia di certezza giuridica da conferire all'attestazione che il Supremo Tribunale compie – nei confronti dello Stato italiano – mediante un proprio atto formale circa la regolarità dello svolgimento del processo canonico.

In particolare, va annotato che in quest'ultimo caso – preliminarmente all'avvio dell'ordinario procedimento diretto alla concessione del decreto di esecutività – il Prefetto della Segnatura Apostolica è tenuto non solo ad acquisire un parere motivato dal promotore di giustizia della stessa Segnatura, ma a udire altresì il Segretario unitamente al difensore del vincolo. Qualora, poi, le perplessità insorte circa la singola fattispecie in esame risultassero di rilevante gravità, al punto da conferire alla questione un grado di priorità assoluta, sempre il Prefetto ha il potere di sottoporla al giudizio del Congresso.

Ancora. Un cenno merita l'ipotesi particolare, ostativa all'ordinaria concessione del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica, costituita dalla sospensione dell'esecuzione della sentenza da parte del giudice ecclesiastico *a quo*. Ciò è previsto in riferimento all'istituto della *nova causae propositio* e può essere ritenuto applicabile anche alla *querela nullitatis*.

Peraltro, può verificarsi l'ulteriore caso di una sospensione d'ufficio, ad opera della stessa Segnatura Apostolica, del decreto di esecutività una volta che è stato concesso. Ciò so-

lamente quando siano state ravvisate gravi irregolarità (ex art. 111, § 1 *Lex propria*: «De praeceptis tribunali dandis ad rectam iurisprudentiam tuendam vel modum procedendi iure praescriptum deinceps servandum, de translatione causae ad aliud tribunal, de suspensione executionis decisionis latae deque inspectione tribunalis in Congressu decernitur, si quidem graves irregularitates detectae fuerint»): la sospensione d'ufficio del provvedimento *de quo* è attuata *gravi de causa*, mediante decreto del Prefetto, dopo aver questi udito il difensore del vincolo, il promotore di giustizia, il Segretario e, per quanto possibile, i fedeli i cui diritti possano ritenersi lesi nella fattispecie concreta (cfr. art. 120, § 2 *Lex propria*: «Praefecti vero est, salvo art. 109 et auditis Defensore vinculi, Promotore iustitiae et Secretario, idem decretum gravi de causa ex officio suspendere vel revocare»)⁴⁰.

Infine, procedura analoga a quella prevista per la sospensione del decreto di esecutività è adottata dalla Segnatura nei casi di revoca del provvedimento da essa stessa emanato. La decisione di revocare il decreto di esecutività può essere dettata dall'avvenuto riscontro di qualche omissione o deficienza nell'esame delle richieste condizioni per la sua concessione.

Tutto quanto ora detto conduce alla plausibile conclusione, in virtù della quale un possibile diniego in senso lato del decreto di esecutività, nei casi di accertate irregolarità, debba «divenire epifania limpida del *munus* nomofilattico della Segnatura»⁴¹. Non un mero visto formale a carattere certificativo: il suddetto decreto sarebbe piuttosto – in ragione della propria peculiarissima natura giuridica – una fra le più tangibili rappresentazioni giuridico-formali della sussistenza autonoma della sovranità della Chiesa cattolica di fronte alla giurisdizione dello Stato italiano. Nello stesso tempo, il decreto di esecutività della Segnatura Apostolica – al di là delle differenti posizioni dottrinali intorno al suo carattere giuridico – andrebbe inteso quale espressione di un autonomo procedi-

---

⁴⁰ Cfr. M. DEL POZZO, J. LLOBELL, J. MINAMBRES, *Norme procedurali canoniche commentate*, Roma, 2013, pp. 133-135.

⁴¹ G. BONI, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte seconda)*, cit., p. 52.

mento, che sorge e che trova il relativo svolgimento all'interno dell'organo giudiziario apicale nel sistema della giustizia della Santa Sede. Andrebbe, quindi, accentuato il suo aspetto di atto amministrativo di controllo, avente efficacia integrativa degli effetti producibili nell'ordinamento statale dalla *res quasi iudicata* canonica. Anche in questo modo, tale decreto potrebbe continuare a salvaguardare le contestuali esigenze di rispetto formale della normativa pattizia e di tutela effettiva delle posizioni giuridiche soggettive delle parti istanti.

**Appendice** (cfr. Archivio del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica): **A) modello di decreto di esecutività in presenza della "doppia conforme"; B) modello di decreto di esecutività successivo alla *MIDI*; C) modello di decreto esecutivo.**

**A)**

Prot. n. .../sigla abbreviata anno EC

Diocesi: ...

Nullità di matrimonio

(Cognome parte attrice – Cognome parte convenuta)

## **IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA**

nella sua qualità di "superiore Organo Ecclesiastico di controllo"

ai sensi dell'art.8, n. 2 dell'Accordo di modificazione del

Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984

- vista la sentenza definitiva (giorno/mese/anno di emanazione) del Tribunale Ecclesiastico (dicitura),

- visto il decreto di ratifica (giorno/mese/anno di emanazione) del Tribunale Ecclesiastico (dicitura) di Appello,

- considerato il dispositivo con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto da [nome/cognome di parte attrice, nato il (giorno/mese/anno) a (luogo)] e [nome/cognome di parte convenuta, nato il (giorno/mese/anno) a (luogo)]

con rito concordatario in (comune di celebrazione del matrimonio canonico), nella parrocchia (intestazione della parrocchia e data di celebrazione del matrimonio canonico)

- visti i documenti uniti e accertata l'osservanza delle norme stabilite dal Diritto Canonico,

**DECRETA**

la esecutività della suddetta sentenza canonica.

Città del Vaticano, giorno/mese/anno

nome/cognome, *Vescovo Segretario*

nome/cognome, *Capo della Cancelleria*

(autenticazione del Notaio  
in lingua latina:  
giorno/mese/anno  
nome/cognome, *Notarius*)



**B)**

Prot. n. .../sigla abbreviata anno EC

Diocesi: ...

Nullità di matrimonio

(Cognome parte attrice – Cognome parte convenuta)

**IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA**

nella sua qualità di “superiore Organo Ecclesiastico di controllo”

ai sensi dell'art.8, n. 2 dell'Accordo di modificazione del

Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984

- vista la sentenza definitiva (giorno/mese/anno di emanazione) del Tribunale Ecclesiastico (dicitura),

- considerato il dispositivo con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto da [nome/cognome di parte attrice, nato il (giorno/mese/anno) a (luogo)] e [nome/cognome di parte convenuta, nato il (giorno/mese/anno) a (luogo)]

con rito concordatario in (comune di celebrazione del matrimonio canonico), nella parrocchia (intestazione della parrocchia e data di celebrazione del matrimonio canonico),

- visti i documenti uniti e accertata l'osservanza delle norme stabilite dal Diritto Canonico,

**DECRETA**

la esecutività della suddetta sentenza canonica.

Città del Vaticano, giorno/mese/anno

nome/cognome, *Vescovo Segretario*

nome/cognome, *Capo della Cancelleria*

(autenticazione del Notaio  
in lingua latina:  
giorno/mese/anno  
nome/cognome, *Notarius*)

C)

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO...**

**Luogo – C.A.P. Città**

**Tel. ... - indirizzo mail...**

causa n.m. num. .../anno

Diocesi di celebrazione del matrimonio

Cognome Parte attrice/Cognome Parte convenuta

**DECRETO ESECUTORIO  
DI SENTENZA DI NULLITÀ MATRIMONIALE  
IN PRIMO GRADO DI GIUDIZIO**

**Considerato** che la sentenza affermativa dell'intestato Tribunale che ha dichiarato la nullità del matrimonio sopra indicato è divenuta esecutiva per non interposizione dell'appello;

**visti** i cann. 1651 e 1682 sulla necessità di un decreto esecutivo della sentenza e sugli adempimenti da attuare in sede di esecuzione di una sentenza di nullità matrimoniale;

il sottoscritto Vicario giudiziale/Vescovo

**decreta**

1. si dichiara che la sentenza in parola è divenuta esecutiva, informandone le parti con il presente decreto;

2. si dispone che si proceda alla sua esecuzione, tramite la sua annotazione – a cura dell'Ordinario del luogo della celebrazione delle nozze (cf can. 1682 § 2 e articolo 59 del Decreto generale sul matrimonio canonico del 5 novembre 1990 della Conferenza Episcopale Italiana) – sul registro in cui fu iscritto il matrimonio delle parti, nonché sui registri nei quali fu iscritto il loro rispettivo battesimo;

3. si precisa, ai sensi del can. 1682 § 1, che le parti non interessate da un divieto possono contrarre nuove nozze canoniche.

Luogo, giorno/mese/anno

nome e cognome  
Cancelliere

nome e cognome  
Vicario giudiziale/Vescovo

AI SIGNORI:

\*NOME COGNOME, PARTE ATTRICE, C/O AVV. ....;

\*NOME COGNOME, PARTE CONVENUTA, VIA ..., C.A.P. LUOGO;

\*NOME COGNOME, DIFENSORE DEL VINCOLO, SEDE;

AUTENTICA  
(Cancelliere/Notaio)

**ENRICO GIARNIERI, Il decreto di esecutività della Segnatura Apostolica tra la ‘doppia conforme’ e la riforma del processo matrimoniale canonico**

Il contributo esamina l’istituto giuridico del decreto di esecutività concesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, alla luce di molteplici profili e in seguito alla riforma del processo matrimoniale canonico, così come voluta da Papa Francesco col *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*. In particolare, l’analisi si incentra sui caratteri, sulla natura giuridica, sulla struttura formale di tale decreto, coniugandoli con le problematiche di natura ‘dinamica’ inerenti alla fase della sua concessione. Quindi, l’attenzione si sofferma sulla diversità che intercorre fra il decreto di esecutività in parola e il decreto esecutorio o di esecuzione emesso dal vicario giudiziale o dal vescovo nell’ambito dei processi *coram Episcopo*, tentando di cogliere le peculiarità di entrambi i decreti in base a un corretto inquadramento dogmatico, nonché – sullo specifico versante procedimentale della concessione del decreto di esecutività – alla giurisprudenza e alla prassi più significative della Segnatura Apostolica. Le conclusioni cui approda la presente disamina paiono sintetizzabili, da un lato, in un ampliato e nuovo ruolo del decreto esecutorio, e, dall’altro lato, in un accresciuto e maggiormente responsabilizzante compito detenuto dalla Segnatura Apostolica, mediante il procedimento volto alla concessione del decreto di esecutività.

**Parole chiave:** decreto di esecutività, Segnatura Apostolica, decreto esecutorio, doppia conforme, procedimento amministrativo, vigilanza, *processus brevior*, matrimonio concordatario.

**ENRICO GIARNIERI, The executive decree of the Apostolic Signatura between the ‘double conformity’ and the reform of the marriage process in canon law**

This contribution examines the juridical institute of the executive decree issued by the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura, in light of its various profiles and also after the reform of the marriage process in canon law, as desired by Pope Francis in the *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*. In particular, the analysis centers on the characteristics, juridical nature, and formal structure of the executive decree, connecting them with the difficulties concerning the ‘dynamic’ nature inherent to the process of its issuing. Thus, attention is placed on the difference between the executive decree under examination and the decree of execution issued by the judicial vicar or the bishop in the context of the process *coram Episcopo*. Indeed, one must keep in mind the particularities of the two decrees so as to ground oneself in a correct dogmatic framework, not to mention – in the specific context of the procedure for the issuing of the executive decree – the jurisprudence and the praxis of the Apostolic Signatura. The conclusions brought forward by the present study can be synthesized, on the one hand, in the greater and new importance of the executive decree, and, on the other hand, in a growing and increasing responsibility on the part of the Apostolic Signatura, by means of the procedure for the issuing of that executive decree.

**Key words:** executive decree, Apostolic Signatura, decree of execution, double conformity, administrative procedure, vigilance, *processus brevior*, concordat marriage.